

## LE NORME

# Pa e obblighi sull'equo compenso

**STEFANO BIGOLARO**

**Il tema è quello dell'equo compenso. Tema importante per l'avvocatura: come afferma il presidente del Cnf Andrea Mascherin, ne va del ruolo degli avvocati (dal *Dubbio* dello scorso 8 settembre).**

**SEGUE A PAGINA 14**

# Ecco perché l'equo compenso impone anche alla Pa il rispetto dei parametri

**STEFANO BIGOLARO\***

**SEGUE DALLA PRIMA**

**L**e difficoltà si pongono, in particolare, per le pubbliche amministrazioni quando affidano incarichi legali (come sottolineato da Errico Novi, il *Dubbio* dello stesso giorno). È bene, sotto questo profilo, che le amministrazioni divengano consapevoli di dover rispettare la nuova disciplina (e, in questo senso, bene gli interventi delle regioni Toscana e Sicilia). Ma come rispettarla?

La domanda richiede di fare un passo indietro, partendo dai dati normativi. L'equo compenso, anzitutto, è legge: la norma, dopo un complicato percorso, è l'articolo 13 bis della legge 247/2012 sull'ordinamento forense. La ratio di partenza è stata l'esigenza di tutela degli avvocati nei rapporti con clienti "forti" quali le banche, le assicurazioni e le grandi imprese. Ma, da un lato, la disciplina dell'equo compenso è stata subito estesa agli altri professionisti (con il decreto 148/2017). E, d'altro lato, è stata estesa nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Come in un puzzle: dispone ora l'articolo 19 quaterdecies del decreto 148 che la pubblica amministrazione "garantisce il principio dell'equo compenso". È un'estensione coerente: le Pa - per le regole del loro operare - sono un cliente certo non meno

"forte" di banche, assicurazioni e grandi imprese. E soprattutto: perché mai una normativa come quella sull'equo compenso - dalle implicazioni così importanti, anche a livello costituzionale - non dovrebbe valere per le pubbliche amministrazioni?

Sotto questo profilo, va sgombrato il campo: la previsione di legge che le Pa devono garantire il principio dell'equo compenso non significa che lo applicano ma solo tendenzialmente, se gli riesce. Significa che l'equo compenso non significa che l'equo compenso è un principio, e che come tale deve essere garantito da chi esercita i poteri pubblici, a pena di violare la legge.

Si tratta naturalmente di capire quando il compenso è equo. È, a dire il vero, ciò non era chiaro in base al testo originario dell'articolo 13 bis. Ma ora lo è: l'equo compenso è quello "conforme ai parametri". Per gli avvocati, i parametri sono posti dal decreto 55/2014. È però importante, nel nostro discorso, il fatto che essi siano stati modificati dall'aprile scorso: mentre prima i valori medi potevano essere diminuiti "di regola" fino al 50%, ora "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%".

E dunque: le Pa devono garantire il principio dell'equo compenso, che è equo se è conforme ai parametri, che a loro volta possono essere diminuiti al massimo del 50%.

Ci si può girare intorno, ma - se questi sono i dati - vuol dire che le

**LA LEGGE VINCOLA STATO ED ENTI A RISPETTARNE "IL PRINCIPIO": NON VUOL DIRE CHE LA APPLICANO QUANDO VOGLIONO, MA CHE SE VANNO SOTTO LE SOGLIE DEL DM 55/14 OFFENDONO LA DIGNITÀ DELL'AVVOCATO**

Pa devono rispettare i minimi quando affidano gli incarichi.

Dietro c'è una problematica, resa palese dall'intervento - nell'iter formativo della disciplina - dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: la sostanziale reintroduzione dei minimi tariffari. Insomma, il tema dell'equo compenso finisce per agganciarsi a quello dei minimi tariffari. Ma, al di là della "vulgata", sul punto non vi è alcuna preclusione di matrice europea, come dimostrano le sentenze della Corte di Giustizia (a leggerle per intero, senza limitarsi ai titoli con cui vengono annunciate sulla stampa). Ed è il quadro legislativo ad essere mutato rispetto al decreto 140/2012, che era volto a escludere limiti minimi ai compensi (e che ha perso del resto il suo rilievo anche per le liquidazioni da parte dei giudici, come ripetutamente confermato dalla Cassazione).

Tutto ciò non è affatto estraneo alle modalità di affidamento degli incarichi legali da parte delle amministrazioni. Al riguardo, vi è al mo-

mento una situazione di incertezza, che finisce per avere ad oggetto la natura stessa dell'attività dell'avvocato: se si tratti cioè di un appalto o di un'opera professionale. Il Consiglio di Stato si è espresso con un lungo parere il 3 agosto scorso. E si è in attesa delle preannunciate linee guida Anac (anche se - dopo il parere del Consiglio di Stato - l'Anac potrebbe coerentemente limitarsi a porre regole per i soli incarichi costituenti appalti, cioè quelli continuativi). Prescindiamo però dalla distinzione, che pure c'è, tra incarichi-appalti e incarichi-contratti d'opera. Se un'amministrazione ritiene comunque di indire una procedura di gara, deve ricordarsi che è tenuta al rispetto della normativa sull'equo compenso. E non conta solo la partenza: non è cioè sufficiente che a base di gara vengano indicati i parametri. È necessario verificare il punto di arrivo: cioè che l'incarico non venga affidato a un corrispettivo iniquo. Sono apprezzabili quindi le delibere regionali di Toscana e Sicilia, che forniscono indicazioni soprattutto quanto all'impostazione della procedura di gara. Ma è necessario guardare l'esito.

E dobbiamo per primi noi avvocati comprendere che presentare offerte di corrispettivi iniqui è lesivo del decoro e della dignità dell'avvocatura.

\*CONSIGLIERE UNIONE NAZIONALE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI